

(N. 1867)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(DE GASPERI)

e dal **Ministro del Bilancio**
(PELLA)

di concerto col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**
(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**
(VANONI)

col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(ALDISIO)

col **Ministro dei Trasporti**
(MALVESTITI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1951

Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, vennero emanate nuove disposizioni circa la composizione ed il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi, stabilendosi, tra l'altro, che detto organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dei Ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'industria, dei lavori pubblici, del lavoro e del commercio estero, nonchè dell'Alto commissario dell'alimentazione e di esperti nominati dal Presidente del Consiglio.

Con successivo decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, venne prevista la facoltà al Presidente del Consiglio di delegare la Presidenza al Comitato ad un Ministro senza Portafoglio, e venne, altresì, chiamato a far parte dell'organo medesimo anche il Ministro del bilancio.

In armonia alle recenti decisioni programmatiche del Governo di procedere ad un radicale riordinamento e coordinamento dell'Amministrazione statale nel settore economico-finanziario, si è predisposto l'unito disegno di legge col quale vengono apportate alcune modifiche alle suaccennate norme.

In particolare lo schema stabilisce:

a) l'attribuzione, al Ministro del bilancio,

della Presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi e della facoltà di nominare gli esperti nel Comitato stesso;

b) l'inclusione, nella Commissione centrale dei prezzi che, come è noto, opera a *latere* del Comitato interministeriale dei prezzi, quale organo consultivo nei settori agricolo, industriale, alimentare e dei servizi pubblici, di un rappresentante del Ministero del bilancio;

c) l'attribuzione della Presidenza della giunta del Comitato predetto al Ministro del bilancio;

d) l'abrogazione delle norme da ritenersi ormai superate dal presente provvedimento.

Si tratta, com'è evidente, di compiti di direzione e di coordinamento che concernono un determinato settore, quello della disciplina dei prezzi delle merci e dei servizi, e che lasciano completamente salva la superiore funzione demandata dalla Costituzione al Presidente del Consiglio dei ministri, di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei vari Ministeri.

Per le ragioni e le considerazioni sopra esposte, confido, onorevoli colleghi, che non mancherete di dare la vostra approvazione allo schema di provvedimenti in esame.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, il Ministro del bilancio presiede il Comitato interministeriale dei prezzi.

La nomina dei tre esperti nel predetto Comitato ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, spetta al Ministro del bilancio.

Art. 2.

Della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

Art. 3.

La Giunta di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896 è presieduta dal Ministro per il bilancio.

Art. 4.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 aprile 1946,

n. 363, e il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10.

La facoltà di cui al secondo comma del suddetto articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, è conferita al Ministro del bilancio.

Art. 5.

Il Governo è delegato ad esaminare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al passaggio dei servizi inerenti al Comitato interministeriale dei prezzi dal Ministero dell'industria e commercio al Ministero del bilancio ed alle conseguenti variazioni degli organici delle due Amministrazioni.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi e dei relativi servizi di cui al precedente articolo, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

Il Ministro per il bilancio è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.